

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	3
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di testo unificato del relatore adottato dalla Commissione come testo base</i>)	13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 24 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Venerdì 24 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C.

998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Come preannunciato nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testè svolta, presenta una nuova versione della

proposta di testo unificato (*vedi allegato*), che reca, rispetto alla precedente versione, il testo delle tabelle A e B, richiamate nel testo e di cui era stata da più parti lamentata l'assenza nella prima versione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede alla presidenza di sospendere la seduta per poter prendere attentamente visione della nuova versione della proposta di testo unificato presentata, prima che il relatore proceda alla illustrazione dello stesso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che intende fornire alla Commissione solo alcune indicazioni riguardo ai criteri seguiti nella redazione delle tabelle A e B.

Rileva che la tabella A reca l'indicazione delle circoscrizioni elettorali ed è un elenco delle regioni, mentre la tabella B definisce l'elenco dei collegi, sottolineando come si tratta di una proposta aperta, coerentemente con quanto già evidenziato nella precedente seduta, che sottopone all'esame ed alle valutazioni della Commissione.

Intende soffermarsi brevemente sulle ragioni che lo hanno portato, in qualità di relatore, a scegliere la strada dell'individuazione dei collegi nel testo della legge anziché ricorrere ad una delega al Governo, come avvenuto in precedenti occasioni.

In proposito, ritiene che la legge elettorale debba essere una materia definita, nella sua interezza, dal Parlamento e non dal Governo; fa presente di essersi attenuto a criteri oggettivi, che potrebbero apparire eccessivamente rigidi ma ciò è dovuto al fatto che ha ritenuto opportuno fondare gli accorpamenti sui collegi uninominali stabiliti sulle previsioni del decreto legislativo n. 536 del 1993, così da basarsi su criteri normativi già sperimentati.

Non esclude che nel prosieguo dell'*iter* parlamentare si possa decidere di attribuire una delega al Governo, ma fa presente di aver ritenuto opportuno sottoporre direttamente ai parlamentari la definizione dei collegi.

Gregorio GITTI (PI) rileva che, a suo avviso, il presidente resterà solo in questa scelta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, evidenzia che, se non sarà possibile svolgere un sereno dibattito per la definizione dei collegi e non si potrà dunque procedere in tal senso per incapacità della Commissione, ci si rimetterà all'attività del Governo.

Rosy BINDI (PD) considerato che la Commissione si appresta a svolgere un lavoro molto importante ma anche alquanto faticoso ed impegnativo intende formulare, in via preliminare, alcune precisazioni. In particolare, non ritiene corretto richiamarsi al valore del Parlamento con riferimento alle tabelle inserite nella proposta di testo unificato. Fa presente che, se il Parlamento è sovrano rispetto al testo in esame, bisognerà ricordarlo ed agire di conseguenza anche nel prosieguo dei lavori e, in particolare, nell'esame degli emendamenti.

Ricorda che le tabelle con i collegi non sono mai state approvate dal Parlamento, essendo sempre stata prevista una delega al Governo proprio per evitare, nel caso in cui tutti i parlamentari dovessero decidere sui confini dei collegi, di assistere ad una sorta di « guerriglia » per spostare un comune in uno o in un altro collegio.

Rileva come a suo avviso sia molto più importante che il Parlamento decida su tutti gli altri aspetti della legge elettorale, lasciando al Governo la definizione delle tabelle. Se si comincia con il « suk dei collegi » probabilmente in Commissione l'esame non si concluderà mai.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che, di norma, il relatore ha il compito di ascoltare tutti gli interventi dei gruppi e, sulla base anche delle proposte di legge presentate, elaborare un testo base che rappresenti la maggioranza delle posizioni espresse in Commissione. Coerentemente con tale premessa, fa presente che se il relatore ascoltasse la maggioranza della Commissione proporrebbe di approvare

una delega al Governo per la redazione della tabella B con criteri e principi direttivi chiari per il suo esercizio.

Federica DIENI (M5S) premesso che il suo movimento è quello che per primo ha chiesto l'approvazione in tempi rapidi di una nuova legge elettorale e che quindi vuole fortemente procedere in tal senso, ritiene, tuttavia, che l'urgenza ora da più parti sollecitata non appare coerente con l'esigenza di giungere alla definizione di un testo oggetto di attente valutazioni sotto il profilo della costituzionalità e del rispetto della sentenza della Corte Costituzionale.

Nel fare presente che a nessun componente del suo gruppo è mai stata assegnata la funzione di relatore, se non per provvedimenti di scarso contenuto, fa presente di non credere a quanto è stato finora detto, essendo consapevole che il testo è stato scritto fuori dal Parlamento e che il suo gruppo ha una sua dignità che di certo non si fa calpestare dalla promessa di poltrone.

Renato BALDUZZI (SCpI) fa presente che nella passata legislatura ha avuto modo di lavorare e conoscere personalmente il presidente Sisto, il quale ben sa che egli non è solito all'utilizzo di toni forti. Tuttavia, a seguito di quanto ascoltato, non può non esprimere una sensazione di amarezza.

Ricorda, infatti, come sia stato da più parti chiesto al relatore di giungere ad una elaborazione completa del testo, delegando il Governo per la definizione dei collegi, come da prassi costante. Si è invece assistito ad una irragionevole chiusura rispetto a quanto è stato chiesto che porta a dubitare molto di quanto proposto; in tale modo, inoltre, il clima che si crea non è il migliore per l'approvazione di una legge elettorale. Ribadisce che, a fronte di una richiesta chiara dei maggiori gruppi, il relatore non possa poi dare una risposta diversa: ritiene, dunque, che tale richiesta debba essere presa sul serio da parte del relatore e chiede di sospendere i lavori per poter inserire nel testo una delega al

Governo, elaborata sulla base delle precedenti disposizioni, che mantenga le prerogative del Parlamento con l'indicazione di criteri di delega ben determinati e con la previsione del parere parlamentare.

Ricorda che, da sempre, vi sono due impostazioni per la definizione dei collegi: una è la cosiddetta «Gerrymandering», fatta da oscuri governatori di Stati americani, che mai è stata seguita nella storia parlamentare italiana, mentre l'altra è la definizione da parte del Governo dei collegi, che non si comprende per quali ragioni si voglia abbandonare proprio con questa legge elettorale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che se i collegi plurinominali definiti nella tabella B sono quelli del cosiddetto Mattarellum manca, in base all'ultimo censimento, l'indicazione del numero di abitanti ad essi riferiti nonché l'indicazione del numero dei parlamentari che formano le liste.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rileva come sia ultroneo parlare di «inemendabilità» considerato che ogni voto è sempre lasciato alla libera volontà di ciascun parlamentare. Auspica quindi che vi possa essere un dibattito sereno e costruttivo evitando un clima antagonistico che non aiuta i lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) interviene per esprimere la propria solidarietà ed il proprio plauso poiché il suo stesso gruppo aveva contestato nell'ambito della Conferenza dei presidenti dei gruppi, l'ammissibilità stessa della prima proposta di testo unificato in quanto non era completo di parti essenziali. Prende atto con favore che tale rilievo è stato superato ed esprime il plauso anche alla volontà di rimettere al Parlamento la definizione dei collegi e non ad una oscura commissione ministeriale, così da evitare anche tempi troppo lunghi per la redazione degli stessi ed avere la possibilità anche di andare a votare in tempi brevi.

Antonio LEONE (NCD), ribadisce la posizione già espressa in sede di Confe-

renza dei presidenti di gruppo dal presidente del suo gruppo parlamentare, l'onorevole Costa e condivisa, sia in quella sede che in sede referente, da molti colleghi appartenenti alla maggioranza delle forze politiche rappresentate in Commissione, ad eccezione di Forza Italia. È la proposta di inserire già nel testo base, in sostituzione delle tabelle, una delega al Governo a disegnare le circoscrizioni elettorali e i collegi plurinominali per Camera e Senato. Si tratta, a suo avviso, di una richiesta di buon senso.

Affidare tale compito al Governo equivale alla scelta di un arbitro neutro ed estraneo alla logica partitica; è questa la ragione per cui in passato è stata sempre prevista l'ipotesi di una delega al Governo e più esattamente al Ministero dell'interno.

Non comprende quindi la necessità di invertire tale prassi e far derivare tali tabelle dal Parlamento. Si chiede inoltre se poi il compilatore delle tabelle presentate dal relatore sia di fonte parlamentare o extraparlamentare.

Ma se la scelta deve essere affidata al Parlamento, non comprende perché non si debba prendere atto della volontà della maggioranza dei parlamentari della Commissione di sostituire le tabelle con una delega al Governo. Sottolinea che i principi di tale delega si possono già evincere dal testo proposto dal relatore.

Osserva inoltre che nessuna delle proposte di legge all'esame della Commissione contiene delle tabelle e questo elemento lo porta in parte a comprendere le perplessità avanzate dal gruppo Movimento 5 Stelle sul carattere di testo unificato del testo proposto dal relatore.

In merito al contenuto delle tabelle, rileva che sembrano compilate da qualcuno che non ha conoscenza dei territori e che non appare chiara quale sia la grandezza dei collegi. Sembrano fatte *ad casum*, tanto per non dire altro.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, invita il collega Antonio Leone ad usare un linguaggio più consono a un'aula parlamentare.

Antonio LEONE (NCD) si scusa con il Presidente, ma ribadisce che le tabelle sono a suo avviso indecorose. Ribadisce la richiesta di sostituirle da subito con la previsione di una delega al Governo, al fine dell'avvio di un lavoro celere, dato il carattere di urgenza del provvedimento, ma improntato alla massima serietà.

Alessandro NACCARATO (PD) si associa a quanto detto dalla collega Bindi. Trova le tabelle presentate sorprendenti e chiede, quindi, al presidente e relatore a quali criteri si sia attenuto per la loro compilazione, proprio perché apprezza la sua abituale meticolosità che qui, invece, non traspare.

Crede di capire che la ragione risiede nel fatto che le tabelle sono state suggerite da fonti al di fuori del Parlamento. Il risultato, a suo avviso, è scadente e non risponde a criteri di omogeneità territoriale.

Si associa a quanto preannunciato dal rappresentante del suo gruppo in sede di ufficio di presidenza sulla presentazione di un emendamento teso a stralciare le tabelle dal testo e a tornare alle procedure sempre usate in materia di disegno di circoscrizione e collegi elettorali.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce la richiesta di conoscere la grandezza delle circoscrizioni, che sembrerebbero passare dai 120.000 – 125.000 abitanti della legge Mattarella a 375.000 – 500.000 abitanti.

Non comprende poi la ripartizione dei collegi. Fa l'esempio della città di Verona che con 260.000 abitanti è divisa in due collegi e della provincia di Verona che con 900.000 abitanti al Senato è divisa in quattro collegi ripartiti, tra l'altro, in diverse province. Ritiene che il buon senso avrebbe dovuto indurre a tenere insieme comuni limitrofi e ad evitare una situazione caotica.

Condivide le ragioni addotte dal relatore per giustificare l'adozione delle tabelle, ma ritiene che avrebbero potuto essere compilate in modo migliore.

Chiede la votazione per parti separate sull'adozione del testo base, ponendo in votazione separatamente il testo e le ta-

belle. Preannuncia, se la sua richiesta sarà accolta, che il suo gruppo esprimerà voto contrario sul testo e si asterrà sulle tabelle.

Pino PISICCHIO (Misto-CD) ricorda che in sede di ufficio di presidenza aveva chiesto non a caso di posporre la definizione dell'agenda dei lavori alla presentazione delle tabelle da parte del relatore.

La sua richiesta è infatti confermata dalla fragilità che ispira e sottende alla compilazione delle tabelle. Esprime comunque la sua gratitudine al relatore per aver formalmente completato il testo base di un elemento mancante. Ritiene però la proposta del relatore non sostenibile anche alla luce della posizione espressa da uno deidue azionisti di riferimento della proposta di testo, il Partito Democratico, i cui esponenti, ad iniziare dal rappresentante di gruppo in ufficio di presidenza, hanno preannunciato la presentazione di un emendamento per l'inserimento di una delega al Governo in sostituzione delle tabelle.

A suo avviso sarebbe meglio invece chiudere subito la partita e includere già nel testo base la previsione di una delega al Governo per la compilazione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali.

Alfredo D'ATTORRE (PD) dichiara la sua sorpresa e il suo stupore per le tabelle presentate che definirebbe null'altro che un « simpatico schemino » e non comprende l'insistenza del relatore a difenderle. Condivide l'ipotesi, espressa da molti componenti del suo gruppo, del ritorno a una procedura più ortodossa, quale è la delega al Governo.

Osserva, inoltre, che il carattere di lavoro preparatorio delle tabelle crea una contraddizione tra l'urgenza di approvare il provvedimento e il lavoro emendativo che richiederanno, invece, le medesime tabelle. Invita, quindi, il relatore e la Commissione a riconsiderare l'opzione scelta.

Giuseppe LAURICELLA (PD) interviene al fine di lasciare traccia della sua posi-

zione stupefatta e critica sulle tabelle. Se queste, come probabilmente sarà già avvenuto, saranno riprese dagli organi di stampa, ne andrà, a suo avviso, della dignità del Parlamento. Mancano, infatti, criteri geografici per la delimitazione dei collegi e si procede quasi a salti mortali.

In conclusione ritiene quella della delega al Governo un'opzione più adeguata.

Se la scelta delle tabelle è poi una finzione per motivi procedurali, meglio affermarlo subito e dire che siamo su « scherzi a parte ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, invita il collega Lauricella ad adoperare espressioni più adeguate a un'aula parlamentare.

Fabiana DADONE (M5S) non condivide che sia il relatore a compilare le tabelle delle circoscrizioni e dei collegi elettorali. Affidare, infatti, questo compito a un singolo parlamentare significherebbe che ognuno può disegnare circoscrizioni e collegi, determinanti in chiave elettorale, a proprio piacimento. Non condivide neanche l'affidamento di questo compito al Governo, dato che questo è espressione di una maggioranza politica. A suo avviso l'opzione migliore sarebbe quella della creazione di una specifica Commissione eletta dal Parlamento.

Proprio per la rilevanza del tema, ribadisce la richiesta, avanzata in sede di ufficio di presidenza, dell'audizione del presidente dell'ISTAT e di demografi e di geografi.

Riccardo NUTI (M5S) nel condividere quanto detto dalla rappresentante del suo gruppo in Commissione, la collega Dadone, osserva, però, che in realtà le tabelle non ci sono, in quanto sono del tutto incomplete.

Mancano infatti interi pezzi di territorio come quello da cui proviene, forse perché egli non rientra nelle simpatie del senatore Denis Verdini. Non rientra nei collegi metà della città di Palermo e ci sono più di cento chilometri tra un comune e l'altro del medesimo collegio.

Quindi le tabelle, in realtà, non ci sono e se non ci sono le tabelle non c'è neanche un testo base a cui presentare emendamenti ed è inutile quindi fissare un termine per la loro presentazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che ha avuto modo di ascoltare molti interventi di indubbia qualità svolti dai colleghi che lo hanno preceduto. Replicando, in particolare, ai colleghi Giorgetti e Bragantini, ricorda che le tabelle allegate al provvedimento in discussione recano una valutazione numerica dei collegi che si riferisce a porzioni di circa 500 mila abitanti. Osserva, inoltre, che tali tabelle costituiscono solo un punto di partenza che sottopone oggi alla Commissione, fermo restando il potere in capo a ciascun collega di emendare una proposta che, prendendo le mosse dalla definizione dei collegi operata dal cosiddetto « mattarellum », non ha la pretesa di essere esaustiva. Ricorda che, per adempiere ad un obbligo istituzionale e di cortesia, ha ritenuto di dover dare seguito alla richiesta formulata, non soltanto in Commissione, ma anche in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, di completare il testo oggetto della sua proposta con i relativi allegati.

Replicando al collega Bragantini, fa presente che la richiesta di procedere all'adozione del testo base con votazione per parti separate non può essere accolta. Tale deliberazione, infatti, consentendo il passaggio alla successiva fase di presentazione degli emendamenti, ha un valore procedurale e presuppone una votazione unitaria e complessiva. Rileva, inoltre, che la richiesta formulata da alcuni colleghi di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire il contenuto delle tabelle non è compatibile con i tempi di esame del provvedimento stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) dà atto al presidente Sisto di aver avuto la determinazione e il coraggio di proporre, attraverso la presentazione delle tabelle allegate al provvedimento in esame, la « cir-

coscrizionalizzazione » del territorio italiano da sempre sottratta alla competenza del Parlamento per via della sua complessità. Pur considerando condivisibili i dubbi su questioni micro territoriali sollevati dai colleghi nonché di corrispondenza dei collegi elettorali, così come individuati dalla tabella B, rispetto alla scala dimensionale contenuta nella proposta di testo unificato, non ritiene si debba perdere l'opportunità e il carattere innovativo della proposta del presidente Sisto di attribuire un ruolo nuovamente centrale al Parlamento. Osserva, pertanto, che, dopo l'adozione del testo unificato nella seduta odierna, si potrebbe attribuire al Servizio Studi della Camera il compito di svolgere tutte le verifiche che saranno ritenute necessarie dai commissari formando, eventualmente, un'apposita sottocommissione che valuti la fondatezza di tutte le considerazioni sollevate dai colleghi in questa sede. Ciò, a suo avviso, potrebbe consentire alla Commissione di avere un testo di legge elettorale del quale sia garantito il perfetto funzionamento. In caso contrario, la Commissione potrebbe valutare l'ipotesi di conferire una delega legislativa al Governo che contenga criteri definiti e sia esercitata in tempi certi per risolvere i problemi di « clustering » legati alla definizione dei collegi elettorali.

Gregorio GITTI (PI), nel sottolineare di aver ascoltato con attenzione la proposta del collega Brunetta mirata, con senso pratico e determinazione, a raggiungere il suo obiettivo politico, rileva, tuttavia, che, anche in considerazione dei condivisibili interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, sarebbe opportuno rivedere la tempistica imposta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'esame del provvedimento in discussione. Evidenzia che, pur essendo tutti d'accordo sulla necessità di approvare in tempi brevi una nuova legge elettorale, ragioni di prudenza suggeriscono di conferire una delega legislativa al Governo per configurare i collegi elettorali coinvolgendo, in tal modo, gli esperti che da sempre lavorano su questa materia. Credendo, inoltre, di rappresen-

tare il punto di vista della maggioranza di coloro che sono intervenuti in questo dibattito e nel precedente ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, riterrebbe opportuno avviare un ciclo di audizioni sul tema o forse costituire una commissione di garanzia che valuti tali problematiche. Per esemplificare la complessità delle questioni sottese al provvedimento in discussione, ricorda, inoltre, che la proposta di testo unificato del relatore fissa al livello regionale il controllo di legittimità formale dei processi elettorali modificando, in tal modo una prassi costante che attribuiva tale competenza alle Corti d'appello. Chiede, infine, di riflettere sulla proposta avanzata dal collega Fiano in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, volta a inserire nella proposta del testo in discussione una delega al Governo in ordine alla definizione concreta dei collegi elettorali.

Emanuele FIANO (PD), replicando al collega Gitti e nel sottolineare la rilevante apertura politica contenuta nell'intervento del collega Brunetta, preannuncia che il suo gruppo voterà a favore dell'adozione del testo unificato proposto quale testo base dal relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, raccogliendo la proposta del collega Brunetta e rilevando che il modello elettorale contenuto nel provvedimento in discussione ha una sua meccanica della quale sarebbe opportuno verificare il concreto funzionamento, ritiene che ove vi fosse il consenso unanime dei gruppi, si potrebbe, dopo l'adozione del testo base, conferire al Servizio Studi della Camera dei Deputati il compito di effettuare le necessarie verifiche finalizzate ad accertare la funzionalità del sistema elettorale delineato nell'ipotesi di riforma all'esame della Commissione.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) ribadisce la necessità di verificare la coerenza delle tabelle allegate al provvedimento con il

contenuto del testo unificato, anche in considerazione di alcune osservazioni svolte dai colleghi intervenuti nel corso del dibattito. Sarebbe, a suo avviso, opportuno dopo l'approvazione del testo base, costituire un gruppo di lavoro che, con l'ausilio del Servizio Studi della Camera, proceda a tale approfondimento. Ritiene che, ove all'esito di tale istruttoria non fosse verificata la perfetta rispondenza fra il contenuto del testo unificato e le predette tabelle, si dovrebbe conferire una delega legislativa con criteri certi e tempi definiti al Governo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, dopo aver verificato l'assenza dei rappresentanti del gruppo di SEL, in ragione del concomitante congresso nazionale del partito, rileva che non è allo stato possibile dare seguito alla proposta formulata in precedenza dal presidente Brunetta.

Enrico COSTA (NCD) fa presente al presidente Sisto che ritiene anomala la decisione di adottare il testo unificato delle proposte di legge verificandone, solo in un momento successivo, la relativa coerenza. Chiede, inoltre, che il presidente, nella sua qualità di relatore, chiarisca quanti sono i seggi assegnati a ciascun collegio indicato nella tabella B.

Renato BALDUZZI (SCpI), nel prendere atto che irragionevolmente non si è voluto prevedere una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali, rileva che le tabelle consegnate assicurano soltanto formalmente quel che era stato chiesto, vale a dire che il testo proposto fosse completo e coerente, mentre nella sostanza la richiesta non è stata soddisfatta, dato che le tabelle stesse sono, anche solo a prima vista, inadeguate.

Ciò premesso, preannuncia che il suo gruppo voterà comunque a favore dell'adozione del testo del relatore come testo base, precisando che con tale voto il suo gruppo vuole soltanto manifestare la volontà di far proseguire l'*iter* del provvedimento con il passaggio alla fase emenda-

tiva, ma mantiene ferme le riserve che, insieme ad altri gruppi, nutre sul testo attuale. Si riserva quindi di presentare emendamenti sui punti critici evidenziati nei precedenti interventi, e innanzitutto per delegare al Governo la definizione dei collegi elettorali, con gli stessi principi e criteri direttivi già previsti in passato, e con le stesse procedure, vale a dire il coinvolgimento di un'apposita commissione tecnica di esperti e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Ritiene inoltre fondamentale procedere a una simulazione del funzionamento della legge, anche perché l'estensione al nuovo sistema elettorale dei collegi uninominali a suo tempo concepiti per la legge Mattarella potrebbe determinare difficoltà in sede applicativa, essendo il nuovo sistema elettorale sostanzialmente nuovo nell'impianto complessivo, anche se costruito a partire da elementi non nuovi nell'ordinamento italiano.

Federica DIENI (M5S) ribadisce la richiesta – già formulata dal suo gruppo in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – che la Commissione non proceda all'adozione del testo base prima di aver svolto sul testo l'audizione di esperti di comprovata imparzialità. A suo avviso, l'audizione è essenziale anche per verificare la ragionevolezza della ripartizione del territorio in collegi contenuta nella tabella B.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che la tabella B depositata dal presidente sia incompleta e, in quanto tale, irricevibile. Non vi viene infatti specificato né il numero complessivo di abitanti per ciascun collegio, né il numero di seggi assegnati a ciascun collegio, senza contare che i collegi della legge Mattarella non sono aggiornati all'ultimo censimento della popolazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che non sia in questo momento importante sapere quanti seggi sono assegnati a ciascun collegio, né quanti siano gli elettori di ciascun collegio. L'importante, ai fini della

verifica della capacità di funzionamento della legge elettorale, è sapere – e questo dato è noto – quanti sono in tutto i collegi. In particolare, per quanto riguarda il numero dei seggi attribuito a ciascun collegio, ricorda che l'articolo 3, comma 3, della proposta di testo del presidente prevede che ad ogni collegio plurinominale è assegnato « un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 6, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale ». A titolo di esempio, fa presente che il collegio 39 (Este-Legnago-Rovigo), che chiaramente delimita un territorio che non ha alcuna omogeneità propria, è definito sulla base del predetto criterio della continuità territoriale.

Enrico COSTA (NCD), dopo aver sottolineato di non aver avuto chiarimenti sulle questioni da lui poste, dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta di articolato presentata dal relatore nella precedente seduta, condividendo l'impianto complessivo del sistema elettorale in essa delineato e ritenendo importante la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, per la quale l'adozione del testo è adempimento necessario.

Ritiene poi che, a parte le riserve già evidenziate rispetto alle tabelle, alcuni aspetti del sistema proposto debbano essere corretti in quanto rischiano di contrastare con la sentenza della Corte costituzionale. In particolare, ritiene importante l'introduzione delle preferenze come mezzo per creare una sintonia tra i cittadini e i parlamentari. Parimenti, ritiene importante modificare il testo per eliminare quegli esiti paradossali che sono stati evidenziati anche da alcuni esperti, ad esempio la possibilità che il premio di maggioranza risulti sostanzialmente doppio, in termini percentuali, per la forza politica che si è presentata all'interno di una coalizione e per correggere il rapporto di forza tra la forza politica preminente e le forze minori all'interno della coalizione che non raggiungono la soglia di sbarramento. Ritiene inoltre importante correg-

gere la parte della legge elettorale che riguarda il Senato per evitare che al ballottaggio possano accedere liste o coalizioni di liste diverse per il Senato e per la Camera. Ritiene inoltre che l'introduzione della clausola di salvaguardia relativa al Senato costituisca un segno di debolezza, considerato che la volontà del Governo è quella di arrivare ad una riforma del Senato stesso. A suo avviso, servirebbe il coraggio di prevedere per il Senato una specifica legge di riforma. Quanto alla determinazione dei collegi, ritiene che il Governo posseda molto più del Parlamento l'esperienza e le competenze occorrenti per questo compito e che lo stesso compito debba perciò essere delegato al Governo, previa determinazione di puntuali criteri e principi direttivi.

Preannuncia la presentazione di emendamenti finalizzati a correggere i difetti anzidetti del testo unificato, ribadendo il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base ai soli fini dell'avvio della discussione.

Giulia GRILLO (M5S), riepilogando quanto emerso dal dibattito, prende atto che il relatore ha consegnato le tabelle alla Commissione unicamente perché ne è stato richiesto; che il deputato Balduzzi ritiene che le tabelle presentate facciano salva la forma, ma non la sostanza; e che il deputato Bressa ritiene che i collegi possano anche essere ritagliati a caso, purché soddisfino i requisiti della continuità territoriale e del numero di seggi assegnato, che tuttavia non è fisso.

In definitiva, è emerso che i collegi sono senza importanza per i gruppi di maggioranza e che possono essere anche determinati in modo del tutto casuale o arbitrario, purché l'esame possa andare avanti.

Alfredo D'ATTORRE (PD) dichiara che il suo voto sarà a favore dell'adozione del testo unificato del presidente come testo base per il seguito dell'esame in quanto il rappresentante del suo gruppo ha annunciato la presentazione di un emendamento per deferire al Governo la determinazione dei collegi elettorali.

Rileva che l'assenza dell'indicazione, nella tabella B, del numero di elettori di ciascun collegio e quindi del numero dei seggi attribuito, potrebbe rendere problematico lo svolgimento di un'attività emendativa approfondita e ragionata.

Sottolinea inoltre l'importanza di svolgere un ristretto numero di audizioni sul testo proposto dal relatore per verificarne la compatibilità con la sentenza della Corte costituzionale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che un testo base, una volta adottato, non sempre viene modificato nella fase emendativa, potendo accadere che gli emendamenti siano tutti respinti. Il testo adottato deve pertanto essere un testo completo e coerente fin dall'inizio.

Ribadisce pertanto la necessità di integrare la tabella B con l'indicazione del numero di elettori per ciascun collegio e del numero dei seggi attribuiti a ciascun collegio. Fa presente che occorrono per questo al massimo uno o due giorni e che basterebbe quindi rinviare al 30 o al 31 gennaio l'inizio della discussione del provvedimento in Aula.

Osserva poi che la riforma della legge elettorale per il Senato rappresenta una perdita di tempo se è vero quello che il segretario del Partito democratico afferma, ossia che il Senato sarà soppresso.

Preannuncia infine che il suo gruppo presenterà un considerevole numero di emendamenti.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che questo modo di procedere sia vergognoso. La Commissione discute di una forma senza sostanza, o con una sostanza indegna, mentre i cittadini vogliono la sostanza, anche senza forma.

Ricorda che la presidenza – senza fornire al riguardo alcuna spiegazione – ha violato l'articolo 77, comma 3, del regolamento, che prevede che «dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato», mentre il testo unificato di cui si parla non è stato redatto dalla

Commissione; e ha violato inoltre l'articolo 25, comma 2, in materia di programmazione dei lavori della Commissione.

Ribadisce poi che il testo proposto è lacunoso, per le ragioni che sono state abbondantemente evidenziate nel corso del dibattito, e che non può pertanto essere adottato come testo base in quanto non è possibile escludere che diventi poi legge senza essere cambiato. Se diventasse legge nel testo attuale, il provvedimento sarebbe però inapplicabile e il Paese resterebbe senza una legge elettorale, con la conseguenza che il Presidente della Repubblica non potrebbe sciogliere le Camere neanche ove ce ne fossero le condizioni.

Rimarca infine come la deputata Boschì si sia in un paio di occasioni avvicinata a deputati di altri gruppi per confabulare con loro, inducendoli in qualche modo a cambiare posizione, e auspica che gli stessi convincenti argomenti siano esposti anche al suo gruppo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, per quanto riguarda i rilievi posti dal deputato Nuti con riferimento alle modalità di adozione del testo, richiama le considerazioni da lui svolte nella seduta del 22 gennaio.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la nuova proposta di testo unificato del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, testé adottato come testo base, è fissato alle ore 13 di lunedì prossimo, 27 gennaio 2014. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata il 27 gennaio 2014, quindici minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d’iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

**NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella "B" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di

maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83 »;

2. All'articolo 2 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico ».

3. L'articolo 3 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella "B" sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno;

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

4. All'articolo 4, comma 2, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e il cognome e il nome dei relativi candidati »

5. All'articolo 11 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi »;

6. L'articolo 13 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 13.

Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale

circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale ».

7. all'articolo 14, comma primo del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « liste di candidati » sono aggiunte le seguenti « nei collegi plurinominali »;

b) le parole « le liste medesime nelle singole circoscrizioni » sono sostituite dalle seguenti « le liste medesime nei singoli collegi plurinominali »;

8. dopo l'articolo 14-*bis* del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è aggiunto il seguente:

« ART. 14-*ter*.

1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo ».

9. All'articolo 18-*bis* del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni

a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candi-

dati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere ».

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale";

11. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali" e le parole "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione";

12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3) le parole da "riduce al limite prescritto" sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma".

b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali »;

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "I contrassegni di ciascuna lista," sono aggiunte le seguenti: "e i nominativi dei relativi candidati";

b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" con le parole: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli".

15. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibi-

zione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico ».

16. All'articolo 83 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il

12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effett-

tuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinomiale;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di

340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore

cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera *b*) e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera *e*);

c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere *a*), e *b*). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere *a*) e *b*);

d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere *a*) e *b*). Se tale numero supera

quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera *e*);

e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera *c*), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera *b*) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera *e*). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominali, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.

g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinomi-

nale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera *f*) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

« 11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse

al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

d) i commi 4 e 5 sono abrogati;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».

17. L'articolo 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

18. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ».

19. All'articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: « qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis. »;

20. all'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio. »;

21. dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:

« ART. 93-bis 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-*quater*. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrasse-

gno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.

6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-*bis*. »;

« ART. 93-*ter* 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel

collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.

2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.

« ART. 93-*quater* 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49).

3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha

ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.

6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza ».

22. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e

successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella "B" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi del medesimo articolo 16.

2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella "B", con le medesime modalità di cui al primo periodo.

2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

2-*quater*. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

I collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276 »;

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole “nelle circoscrizioni regionali” sono sostituite con le seguenti: « nei collegi plurinominali di ciascuna regione ».

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*.

1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo presidente. ».

« 4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi”.

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al

collegio plurinominali e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere”.

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole “I contrassegni di ciascuna lista” sono aggiunte le seguenti: “e i cognomi e i nomi dei relativi candidati”;

b) al comma 1, lettera *c)*, numero 1), dopo le parole “recanti i contrassegni delle liste” sono aggiunte le seguenti: “e il cognome e il nome dei relativi candidati”;

c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e i nominativi dei relativi candidati”;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio.

6. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ART. 15.

1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla

somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale”.

7. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: “Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale”.

8. L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino Alto Adige;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale al-

meno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista

per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista.

8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

9) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna

lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;

b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);

c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti

alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un'unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.

g) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti,

ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominalmente divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8);

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).

3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota

di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste. »

4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha

diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l'attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio ».

10. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

11. All'articolo 19, comma 2, le parole « nell'ambito della stessa circoscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite con le seguenti: « nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17 ».

Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte	Torino
2)	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	Aosta
3)	Lombardia	Milano
4)	Trentino Alto Adige / Südtirol	Trento
5)	Veneto	Venezia
6)	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
7)	Liguria	Genova
8)	Emilia-Romagna	Bologna
9)	Toscana	Firenze
10)	Umbria	Perugia
11)	Marche	Ancora
12)	Lazio	Roma
13)	Abruzzo	L'Aquila
14)	Molise	Campobasso
15)	Campania	Napoli
16)	Puglia	Bari
17)	Basilicata	Potenza
18)	Calabria	Catanzaro
19)	Sicilia	Palermo
20)	Sardegna	Cagliari

Tabella B Camera

Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati

I collegi plurinominali sono stati definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 536 per la elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi uninominali.

Circoscrizione Piemonte

- 1 Borgomanero, Cossato, Verbania
- 2 Biella, Ivrea, Rivarolo Canavese
- 3 Novara, Trecate, Vercelli
- 4 Acqui Terme, Alessandria, Novi Ligure
- 5 Asti, Canelli, Casale Monferrato
- 6 Chivasso, Settimo Torinese, Venaria Reale
- 7 Alba, Moncalieri, Nichelino
- 8 Cuneo, Fossano, Savigliano
- 9 Giaveno, Pinerolo, Rivoli
- 10 Torino 4, Torino 5, Torino 6
- 11 Torino 1, Torino 2, Torino 7
- 12 Collegno, Torino 3, Torino 8

Circoscrizione Lombardia

- 13 Luino, Sesto Calende, Varese
- 14 Erba, Lecco, Morbegno, Como
- 15 Albino, Sondrio, Zogno
- 16 Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Lumezzane
- 17 Castiglione Delle Stiviere, Desenzano Del Garda, Rezzato
- 18 Cremona, Mantova, Suzzara
- 19 Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Ghedi
- 20 Gallarate, Olgiate Comasco, Tradate
- 21 Chiari, Orzinuovi, Seriate
- 22 Crema, Lodi, Soresina
- 23 Bergamo, Dalmine, Ponte San Pietro, Treviglio
- 24 Mortara, Pavia, Voghera

- 25 Abbiategrasso, Rozzano, Vigevano
- 26 Melzo, Pogliano, San Giuliano Milanese
- 27 Corsico, Milano 8, Milano 9
- 28 Busto Arsizio, Busto Garolfo, Legnano
- 29 Cantù, Limbiate, Saronno
- 30 Agrate Brianza, Merate, Seregno
- 31 Cologno Monzese, Monza, Vimercate
- 32 Cinisello Balsamo, Desio, Paderno Dugnano
- 33 Bollate, Milano 10, Rho
- 34 Milano 11, Milano 7, Sesto San Giovanni
- 35 Milano 2, Milano 3, Milano 6
- 36 Milano 1, Milano 4, Milano 5

Circoscrizione Veneto

- 37 Bussolengo, Verona Ovest, Villafranca Di Verona
- 38 San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona Est
- 39 Este, Legnago, Rovigo
- 40 Adria, Chioggia, Piove Di Sacco
- 41 Albignasego, Padova-Centro Storico, Padova-Selvazzano Dentro
- 42 Arzignano, Dueville, Vicenza
- 43 Bassano Del Grappa, Schio, Thiene
- 44 Belluno, Feltre, Vittorio Veneto
- 45 Cittadella, Mirano, Vigonza
- 46 Castelfranco Veneto, Montebelluna, Treviso
- 47 Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Venezia-San Marco
- 48 Conegliano, Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Dona' Di Piave

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

- 49 Codroipo, Trieste- Centro, Trieste-Muggia
- 50 Cervignano Del Friuli, Cividale Del Friuli, Udine
- 51 Gemona Del Friuli, Gorizia, Pordenone, Sacile

Circoscrizione Liguria

- 52 Albenga, Imperia, San Remo, Savona
- 53 Chiavari, La Spezia, Rapallo, Sarzana
- 54 Genova-Campomorone, Genova-Sestri, Genova-Varazze
- 55 Genova-Nervi, Genova-Parenzo, Genova-San Fruttuoso

Circoscrizione Emilia-Romagna

- 56 Fidenza, Fiorenzuola D'Arda, Piacenza
- 57 Parma Centro, Parma-Collecchio, Scandiano
- 58 Carpi, Guastalla, Reggio Nell'Emilia
- 59 Modena Centro, Modena-Sassuolo, Vignola
- 60 Bologna-Borgo Panigale, Bologna-S. Donato, Mirandola, San Giovanni In Persiceto
- 61 Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Casalecchio Di Reno, San Lazzaro Di Savena
- 62 Comacchio, Ferrara-Cento, Ferrara-Via Bologna
- 63 Rimini - Riccione, Rimini - Sant'arcangelo Di Romagna, Savignano Sul Rubicone
- 64 Cesena, Ravenna - Cervia, Ravenna - Lugo
- 65 Faenza, Forlì, Imola

Circoscrizione Toscana

- 66 Capannori, Carrara, Montecatini Terme, Pistoia
- 67 Lucca, Massa, Viareggio
- 68 Cascina, Livorno-Collesalvetti, Pisa
- 69 Bagno A Ripoli, Empoli, Scandicci, Siena
- 70 Prato-Carmignano, Prato-Montemurlo, Sesto Fiorentino
- 71 Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3
- 72 Arezzo, Firenze-Pontassieve, Montevarchi
- 73 Livorno-Rosignano Marittimo, Piombino, Pontedera
- 74 Cortona, Grosseto, Massa Marittima

Circoscrizione Umbria

75 Foligno, Gubbio, Terni

76 Citta' Di Castello, Orvieto, Perugia Centro, Perugia-Todi

Circoscrizione Marche

77 Fano, Pesaro, Urbino

78 Ancona, Jesi, Senigallia

79 Civitanova Marche, Macerata, Osimo

80 Ascoli Piceno, Fermo, San Benedetto Del Tronto

Circoscrizione Lazio

81 Rieti, Tarquinia, Viterbo

82 Cassino, Formia, Sora

83 Aprilia, Latina, Terracina

84 Alatri, Frosinone, Tivoli

85 Colferro, Marino, Velletri

86 Civitavecchia, Guidonia Montecelio, Monterotondo

87 Pomezia, Roma-Fiumicino, Roma-Lido di Ostia

88 Roma-Pietralata, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Val Melaina

89 Roma - Ciampino, Roma-Appio-Latino, Roma-Torre Angela

90 Roma-Collatino, Roma-Don Bosco, Roma-Prenestino-Centocelle

91 Roma-Monte Sacro, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Tuscolano

92 Roma-Ardeatino, Roma-Ostiense, Roma-Portuense

93 Roma-Gianicolense, Roma-Primavalle, Roma-Trionfale, Roma-Zona Sub
Gianicolense

94 Roma Centro, Roma-Della Vittoria, Roma-Trieste

Circoscrizione Abruzzo

95 Giulianova, Montesilvano, Pescara

96 Avezzano, L'Aquila, Sulmona, Teramo

97 Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto

Circoscrizione Molise

98 Campobasso, Isernia, Termoli

Circoscrizione Campania

- 99 Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania
- 100 Battipaglia, Salerno Centro, Salerno-Mercato San Severino
- 101 Atripalda, Avellino, San Giuseppe Vesuviano
- 102 Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
- 103 Castellammare Di Stabia, Gragnano, Torre Annunziata
- 104 Ariano Irpino, Benevento, Mirabella Ecliano
- 105 Capua, Sant'Agata De' Goti, Sessa Aurunca
- 106 Aversa, Casal Di Principe, Santa Maria Capua Vetere
- 107 Acerra, Caserta, Maddaloni, Nola
- 108 Giugliano In Campania, Marano Di Napoli, Pozzuoli
- 109 Pomigliano D'Arco, Portici, San Giorgio A Cremano, Torre Del Greco
- 110 Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Vomero
- 111 Afragola, Arzano, Casoria
- 112 Napoli-Arenella, Napoli-Ischia, Napoli-Ponticelli
- 113 Napoli-San Carlo Arena, Napoli-San Lorenzo, Napoli-Secondigliano

Circoscrizione Puglia

- 114 Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo
- 115 Cerignola, Foggia Centro, Foggia - Lucera
- 116 Andria, Barletta, Molfetta, Trani
- 117 Altamura, Bitonto, Modugno
- 118 Bari - Liberta' Marconi, Bari - Mola Di Bari, Bari - San Paolo - Stanic
- 119 Massafra, Putignano, Triggiano
- 120 Francavilla Fontana, Martina Franca, Monopoli
- 121 Manduria, Taranto - Italia - Monte Granaro, Taranto - Solito Corvisea
- 122 Casarano, Nardo', Tricase

123 Brindisi, Mesagne, Squinzano

124 Galatina, Lecce, Maglie

Circoscrizione Basilicata

125 Lauria, Matera, Pisticci

126 Melfi, Potenza

Circoscrizione Calabria

127 Locri, Reggio Di Calabria - Sbarre, Reggio di Calabria - Villa San Giovanni

128 Palmi, Siderno, Soverato, Vibo Valentia

129 Catanzaro, Isola Di Capo Rizzuto, Lamezia Terme

130 Corigliano Calabro, Crotono, Rossano

131 Castrovillari, Cosenza, Paola, Rende

Circoscrizione Sicilia

132 Palermo - Capaci, Palermo - Resuttana, Palermo - Zisa

133 Palermo - Liberta', Palermo - Settecannoli, Palermo - Villagrazia

134 Alcamo, Marsala, Partinico, Trapani

135 Bagheria, Cefalu', Termini Imerese

136 Agrigento, Mazara Del Vallo, Sciacca

137 Caltanissetta, Canicatti', Licata

138 Caltagirone, Enna, Gela

139 Modica, Ragusa, Vittoria

140 Augusta, Avola, Siracusa

141 Messina - Centro Storico, Messina - Mata e Grifone, Milazzo

142 Barcellona Pozzo Di Gotto, Giarre, Nicosia, Taormina

143 Acireale, Gravina Di Catania, Paterno'

144 Catania - Cardinale, Catania - Misterbianco, Catania - Picanello

Circoscrizione Sardegna

145 Cagliari Centro, Carbonia, Quartu Sant'Elena

146 Cagliari - Assemini, Iglesias, Serramanna

147 Macomer, Nuoro, Oristano, Tortolì

148 Alghero, Olbia, Porto Torres, Sassari

La circoscrizione **Trentino-Alto Adige** è costituita, ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/1993. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale.

La regione **Valle d'Aosta** è costituita in un unico collegio uninominale.

Tabella B Senato

Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica

I collegi plurinominali sono stati definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 536 per la elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi uninominali.

Regione Piemonte

- 1 Torino 1, Torino 3, Torino 4, Torino 5, Torino 6
- 2 Biella, Borgomanero, Cossato, Ivrea, Novara, Trecate, Verbania, Vercelli
- 3 Giaveno, Nichelino, Pinerolo, Rivarolo Canavese, Venaria Reale
- 4 Acqui Terme, Alessandria, Asti, Canelli, Casale Monferrato, Chivasso, Moncalieri, Novi Ligure, Settimo Torinese
- 5 Collegno, Rivoli, Torino 2, Torino 7, Torino 8
- 6 Alba, Cuneo, Fossano, Savigliano

Regione Lombardia

- 7 Milano 11, Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7
- 8 Abbiategrasso, Corsico, Milano 8, Mortara, Pavia, Rozzano, Vigevano, Voghera
- 9 Bollate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Legnano, Limbiate, Paderno Dugnano, Rho, Saronno
- 10 Cantu', Como, Gallarate, Luino, Olgiate Comasco, Sesto Calende, Tradate, Varese
- 11 Albino, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Erba, Lecco, Morbegno, Sondrio, Zogno
- 12 Desenzano del Garda, Ghedi, Lumezzane, Rezzato
- 13 Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Chiari, Orzinuovi
- 14 Cinisello Balsamo, Desio, Seregno, Vimercate
- 15 Cologno Monzese, Crema, Lodi, Melzo, Monza, Pioltello, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni
- 16 Milano 1, Milano 10, Milano 4, Milano 5, Milano 9

17 Castiglione Delle Stiviere, Cremona, Mantova, Suzzara

18 Dalmine, Seriate, Soresina, Treviglio

19 Agrate Brianza, Bergamo, Merate, Ponte San Pietro

Regione Veneto

20 Adria, Albignasego, Este, Legnago, Rovigo

21 Belluno, Conegliano, Feltre, Montebelluna, Vittorio Veneto

22 Bassano Del Grappa, Castelfranco Veneto, Cittadella, Dueville, Thiene

23 Bussolengo, San Martino Buon Albergo, Schio, Verona Est, Verona Ovest

24 Oderzo, Portogruaro, Treviso, Venezia-San Dona' Di Piave

25 Mirano, Padova-Centro Storico, Padova-Selvazzano Dentro, Vigonza

26 Arzignano, San Giovanni Lupatoto, Vicenza, Villafranca Di Verona

27 Chioggia, Piove Di Sacco, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Venezia-San Marco

Regione Friuli-Venezia Giulia

28 Cervignano Del Friuli, Codroipo, Gorizia, Trieste- Centro, Trieste-Muggia

29 Cividale Del Friuli, Gemona Del Friuli, Pordenone, Sacile, Udine

Regione Liguria

30 Chiavari, Genova-Nervi, Genova-Parenzo, La Spezia, Rapallo, Sarzana

31 Albenga, Genova-Campomorone, Genova-San Fruttuoso, Genova-Sestri, Genova-Varazze, Imperia, San Remo, Savona

Regione Emilia-Romagna

32 Fidenza, Fiorenzuola D'Arda, Guastalla, Parma Centro, Parma-Collecchio, Piacenza, Scandiano

33 Piacenza, Scandiano, , Comacchio, Ferrara-Cento, Ferrara-Via Bologna, Mirandola, San Giovanni In Persiceto

34 Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Bologna-S. Donato, Casalecchio Di Reno, San Lazzaro Di Savena, Vignola

- 35 Faenza, Forlì, Imola, Ravenna - Cervia, Ravenna - Lugo
- 36 Carpi, Modena Centro, Modena-Sassuolo, Reggio Nell' Emilia
- 37 Cesena, Rimini - Riccione, Rimini - Sant'arcangelo Di Romagna, Savignano Sul Rubicone

Regione Toscana

- 38 Empoli, Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3, Scandicci
- 39 Grosseto, Livorno-Rosignano Marittimo, Massa Marittima, Piombino, Pontedera
- 40 Cascina, Livorno-Collesalvetti, Lucca, Pisa, Viareggio
- 41 Capannori, Carrara, Massa, Montecatini Terme, Pistoia
- 42 Bagno A Ripoli, Firenze-Pontassieve, Prato-Carmignano, Prato-Montemurlo, Sesto Fiorentino
- 43 Arezzo, Cortona, Montevarchi, Siena

Regione Umbria

- 44 Città Di Castello, Orvieto, Perugia Centro, Terni
- 45 Foligno, Gubbio, Perugia-Todi

Regione Marche

- 46 Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fermo, Macerata, Osimo, San Benedetto Del Tronto
- 47 Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino

Regione Lazio

- 48 Guidonia Montecelio, Monterotondo, Rieti, Viterbo
- 49 Alatri, Cassino, Colferro, Formia, Frosinone, Sora, Terracina, Tivoli
- 50 Aprilia, Latina, Pomezia, Velletri
- 51 Roma Centro, Roma-Ardeatino, Roma-Della Vittoria, Roma-Gianicolense, Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Primavalle, Roma-Trionfale, Roma-Zona Sub Gianicolense

- 52 Roma-Collatino, Roma-Monte Sacro, Roma-Pietralata, Roma-Trieste, Roma-Val Melaina
- 53 Civitavecchia, Roma-Fiumicino, Roma-Tomba Di Nerone, Tarquinia
- 54 Roma-Don Bosco, Roma-Prenestino-Centocelle, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Torre Angela, Roma-Tuscolano
- 55 Marino, Roma - Ciampino, Roma-Appio-Latino, Roma-Lido Di Ostia

Regione Abruzzo

- 56 Giulianova, L'Aquila, Montesilvano, Pescara, Teramo
- 57 Avezzano, Chieti, Lanciano, Ortona, Sulmona, Vasto

Regione Molise

- 58 Campobasso, Isernia, Termoli

Regione Campania

- 59 Arzano, Aversa, Casal Di Principe, Giugliano In Campania, Marano Di Napoli, Napoli-Pianura, Pozzuoli
- 60 Ariano Irpino, Benevento, Capua, Caserta, Maddaloni, Sant'Agata De' Goti, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca
- 61 Atripalda, Avellino, Battipaglia, Eboli, Mirabella Eclano, Sala Consilina, Salerno-Mercato San Severino, Vallo Della Lucania
- 62 Castellammare Di Stabia, Cava De' Tirreni, Gragnano, Nocera Inferiore, Salerno Centro, San Giuseppe Vesuviano, Scafati, Torre Annunziata
- 63 Napoli-Arenella, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Ischia, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-San Lorenzo, Napoli-Secondigliano, Napoli-Vomero
- 64 Acerra, Afragola, Casoria, Nola, Pomigliano D'Arco, Portici, San Giorgio A Cremano, Torre Del Greco

Regione Puglia

- 65 Casarano, Galatina, Lecce, Maglie, Manduria, Mesagne, Nardo', Squinzano, Tricase
- 66 Andria, Barletta, Cerignola, Foggia Centro, Foggia - Lucera, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo, Trani
- 67 Altamura, Bari - Liberta' Marconi, Bari - Mola Di Bari, Bari - San Paolo - Stanic, Bitonto, Modugno, Molfetta, Triggiano
- 68 Brindisi, Francavilla Fontana, Martina Franca, Massafra, Monopoli, Putignano, Taranto - Italia - Monte Granaro, Taranto - Solito Corvisea

Regione Basilicata

- 69 Melfi, Potenza
- 70 Lauria, Matera, Pisticci

Regione Calabria

- 71 Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotona, Isola Di Capo Rizzuto, Paola, Rende, Rossano
- 72 Catanzaro, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Reggio Di Calabria - Sbarre, Reggio Di Calabria - Villa San Giovanni, Siderno, Soverato, Vibo Valentia

Regione Sicilia

- 73 Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Enna, Gela, Licata, Modica, Ragusa, Vittoria
- 74 Augusta, Avola, Catania - Cardinale, Catania - Misterbianco, Catania - Picanello, Gravina Di Catania, Paternò, Siracusa
- 75 Acireale, Barcellona Pozzo Di Gotto, Giarre, Messina - Centro Storico, Messina - Mata E Grifone, Milazzo, Nicosia, Taormina
- 76 Bagheria, Palermo - Capaci, Palermo - Libertà, Palermo - Resuttana, Palermo - Settecannoli, Palermo - Villagrazia, Palermo - Zisa, Partinico
- 77 Agrigento, Alcamo, Cefalù, Marsala, Mazara Del Vallo, Sciacca, Termini Imerese, Trapani

Regione Sardegna

- 78 Cagliari - Assemini, Cagliari Centro, Carbonia, Iglesias, Oristano, Quartu Sant' Elena, Serramanna
- 79 Alghero, Macomer, Nuoro, Olbia, Porto Torres, Sassari, Tortolì

La regione **Trentino-Alto Adige** è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in sei collegi uninominali, definiti dalla legge 422/1991.

La regione **Valle d'Aosta** è costituita in un unico collegio uninominale.